2026

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL

(FONDENEL)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Aggiornamento del 28 gennaio 2026

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2026

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati a FONDENEL a decorrere dal periodo di imposta 2026 sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.300[1].

Ai fini del calcolo del predetto importo, oltre a quanto versato dall'aderente (escludendo il TFR versato), si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dalla società di appartenenza;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.300 (c.d. "contributi non dedotti") è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
- dei versamenti effettuati a FONDENEL in favore di soggetti fiscalmente a carico, limitatamente all'importo da questi ultimi non dedotto;

La deducibilità fiscale, nel limite dell'importo massimo previsto dalla normativa, viene, di norma, effettuata dalla società di appartenenza nel corso dell'anno. Tale beneficio viene acquisito dall'aderente nella fase di calcolo delle ritenute mensili effettuate sulla propria retribuzione. L'evidenza di tale deduzione è presente nel modello "CU", consegnato all'aderente dal proprio datore di lavoro.

Nel caso in cui siano stati effettuati versamenti superiori al limite di deducibilità, l'aderente deve verificare nella propria CU la presenza di eventuali importi "non dedotti" dal reddito imponibile. In tal caso, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento a FONDENEL, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente deve comunicare a FONDENEL medesimo l'importo dei contributi versati che non siano stati dedotti o che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Tali importi, secondo la legislazione oggi vigente, saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1^ gennaio 2007, che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a FONDENEL, non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio precedente (5.300*5 = 26.500 euro) e quanto effettivamente versato nel periodo stesso,

[1] La nuova deduzione si applica a decorrere dal 01.07.2026 (Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 202), mentre il valore deducibile fino al periodo di imposta 2025 è pari ad euro 5.164,57.

per un massimo di extra deduzione annuo di euro 2.650 ed un totale annuo massimo deducibile pari ad euro 7.950[2].

2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria delle risorse accumulate presso FONDENEL, prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi nella misura del 20% ad eccezione dei rendimenti derivanti dall'investimento in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, emessi dall'Italia e da Stati esteri con i quali l'Italia è in grado di scambiare adeguate informazioni (c.d. paesi " white list") che sono tassati, invece, con l'aliquota del 12,50%.

L'imposta sostitutiva è prelevata direttamente dal patrimonio investito (i rendimenti indicati nei documenti di FONDENEL sono, quindi, già al netto di questo onere) e la sua effettiva entità dipende, pertanto, dalla tipologia dei titoli presenti in portafoglio in ciascuno dei singoli comparti di Fondenel (Money Market, Inflation linked Bond, Bond ed Equity).

In ogni caso, l'aliquota di tassazione applicata sui rendimenti Fondenel risulta, al momento, più bassa (o al massimo uguale per i titoli di Stato) a quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Il nuovo sistema di tassazione, che si applica a partire dal 1^ gennaio 2007 sulle prestazioni pensionistiche, tiene conto della posizione dell'aderente e del momento in cui sono stati effettuati i versamenti al Fondo.

A tal fine, occorre distinguere le seguenti differenti ipotesi:

3.1 aderente al Fondo dal 1^ gennaio 2007 o successivamente a tale data;

3.2 aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dopo il 29 aprile 1993 e prima del 1^ gennaio 2007 e che non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale;

[2] Tali valori decorrono dal periodo d'imposta relativo all'anno 2026. Per il periodo precedente il limite massimo annuo deducibile è pari ad euro 7.746,86.

3.3 aderente, c.d. “vecchio iscritto”, iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale;

3.4 riscatti ed anticipazioni;

3.5 R.I.T.A.

3.1 Aderente al Fondo dal 1^ gennaio 2007

Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.[3]

Tale ritenuta è applicata sull’imponibile al netto dei “contributi non dedotti” (vedi precedente paragrafo n. 1) e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (vedi precedente paragrafo n.2).

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l’aliquota sarà del 9%.

Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita, la rendita si deve ripartire in ulteriori tre quote:

b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b.2) rendita riferita ai contributi “non dedotti” ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;

b.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: dal primo luglio 2014, per effetto del Decreto Legge 66/2014 coordinato con la Legge di conversione

[3] Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29 dell’11 aprile 2025, nell’ipotesi in cui l’aderente sia contemporaneamente iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione agevolata, occorre far riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore anche a prescindere dal trasferimento. Per dimostrare l’anzianità complessiva è necessario esibire l’attestazione formale dell’iscrizione perdurante rilasciata dal fondo presso cui è aperta altra posizione di previdenza complementare avente data di iscrizione anteriore.

89/2014, il rendimento in questione è assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d'imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto di FONDENEL), in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione.

3.2 Aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dal 29 aprile 1993 e prima del 1^ gennaio 2007

Per tale tipologia di aderente, nel caso di erogazione della prestazione in forma di capitale, la posizione previdenziale maturata[4] **dal 1^ gennaio 2007** è tassata con una aliquota del 15%, applicata sull'imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo e ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1).

La parte della posizione previdenziale accumulata **sino al 31 dicembre 2006** continua ad essere, invece, assoggettata alle disposizioni vigenti a tale ultima data (31 dicembre 2006) e, quindi, le imposte verranno calcolate secondo il criterio della tassazione separata con la determinazione dell'imposizione fiscale in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) e, di norma, salve limitate eccezioni, anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè già, assoggettati a tassazione presso il Fondo, come detto al precedente paragrafo 2). Si riporta il seguente schema, che sintetizza il richiamato criterio della "tassazione separata" o, più precisamente, il criterio con il quale si determina l'aliquota da utilizzare per la tassazione:

LEGENDA	CALCOLO
IF: imponibile fiscale	IF=VT
VT: valore della posizione previdenziale iscritto post 31 dicembre 2000 al netto dei contributi non dedotti	
RR: reddito di riferimento	[(IF-RIS)/N]*12
RIS: redditi già assoggettati a tassazione	
N: numero di anni o frazione di permanenza nel Fondo	
IR: imposta di riferimento	RR*ALIQUOTE IRPEF
AM: aliquota media	(IR/RR)*100
IM: imposta	IF*AM

[4] È il cd. "montante" maturato, e cioè la somma algebrica delle contribuzioni ricevute dal Fondo e dei rendimenti finanziari maturati (che possono essere di segno anche negativo).

In caso di erogazione della prestazione in forma di rendita, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

a) *fino al 31 dicembre 2000*: per tale quota parte, si applica la tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5% della rendita medesima, utilizzando l'aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L'INPS;

b) *dall' 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006*, la rendita va ulteriormente suddivisa in tre quote:

b.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo, utilizzando l'aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L'INPS;

b.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;

b.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

c) *a decorrere dall'1^ gennaio 2007,* la rendita si deve ripartire in ulteriori tre quote:

c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1);

c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;

c.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

*3.3 Aderente, c.d. "**VECCHIO ISCRITTO**", iscritto prima del 29 aprile 1993*

SEZIONE 1 - Erogazione della prestazione in forma di Capitale. Per tale fattispecie:

A) se il "**Vecchio Iscritto**" esercita l'opzione di cui alla lettera c), comma 7), art. 23 d.lgs. n.252/2005 per l'applicazione del regime fiscale previsto all'art. 11, comma 6, del d.lgs.

n.252/2005 e ricorrono i presupposti di legge per l'erogazione in forma capitale nella misura del 100% del maturato anche con riferimento all'accantonato dal 2007, la tassazione della prestazione si suddivide in tre distinte quote:

3.3.1 **Posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000**

a) per la parte della prestazione riferibile ai contributi versati e al TFR trova applicazione la disciplina di cui all'art. 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000, si applica, cioè, la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dall'aderente entro il limite del 4% della sua retribuzione;

b) per la parte della prestazione riferibile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 a seguito dell'investimento sui mercati finanziari, come chiarito e secondo le modalità previste dalla Risoluzione n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate emanata in recepimento della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del maggio 2011, si applica la ritenuta fiscale al 12,50%.

3.3.2 **Posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006**
si applica la tassazione separata con la determinazione dell'aliquota in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) ed anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè, già assoggettati a tassazione presso il Fondo come detto al precedente paragrafo 2).

3.3.3 **Posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007**

si applica il nuovo regime con una aliquota del 15%, aliquota ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1).

Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo.

B) se il "**Vecchio Iscritto**" esercita l'opzione di cui alla lettera c), comma 7), art. 23 d.lgs. n.252/2005 per l'applicazione del regime fiscale previsto all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n.252/2005 **e non ricorrono** i presupposti di legge per l'erogazione in capitale nella misura del 100% anche per il maturato dal 2007 **(in quanto il calcolo di conversione del 70% del maturato a decorrere dal 1/1/2007, determina la possibilità di una**

rendita superiore al 50% dell'assegno sociale), l'associato ottiene la liquidazione in forma capitale dell'intero maturato decurtato di almeno il 50% della posizione accumulata dal 2007, che sarà, invece, destinata in Rendita.

La prestazione così calcolata si suddivide ai fini della tassazione in tre distinte quote**:**

3.3.4 **Posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000** si applica la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dall'aderente entro il limite del 4% della sua retribuzione, mentre per la parte della prestazione riferibile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 a seguito dell'investimento sui mercati finanziari, si applica la ritenuta fiscale al 12,50% (cfr. punto 3.3.1.)

3.3.5 **Posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006** si applica la tassazione separata con la determinazione dell'aliquota in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei "contributi non dedotti" (vedi sempre precedente paragrafo n. 1) ed anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione (e, cioè, già assoggettati a tassazione presso il Fondo come detto al precedente paragrafo 2).

3.3.6 **Quota parte posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007** *(che, come evidenziato non può essere superiore alla percentuale prevista dalla normativa pro tempore vigente)*[5] si applica il nuovo regime con una aliquota del 15%, aliquota ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1).

Tale ritenuta è applicata sull'imponibile al netto dei "contributi non dedotti" e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo. **Si evidenzia che la quota parte della posizione previdenziale maturata nel periodo e destinata all'erogazione della Rendita, è soggetta al regime fiscale di cui al punto c) della seguente SEZIONE 2 del presente documento.**

C) Se il "**Vecchio Iscritto**" non esercita l'opzione per il regime fiscale di cui all'art 11 del d.lgs. n.252/2005, fermo restando l'applicazione al regime fiscale di cui al precedente punto 3.3.4) della posizione maturata fino al 31.12.2000, **anche la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007** è soggetta alla medesima disciplina

[5] La Legge di Bilancio 2026 ha elevato la percentuale massima richiedibile in forma di capitale dal 50% al 60% del montante maturato, a decorrere dal 01.07.2026.

fiscale applicata alla posizione maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (vedi precedente punto 3.3.5). In questo caso i rendimenti maturati a decorrere dall'01/01/2001 e fino al momento del disinvestimento (già assoggettati ad imposta sostitutiva in fase di posizione di "accumulo"), saranno nuovamente soggetti a tassazione, qualora l'ammontare della rendita ottenuta dalla conversione del valore corrispondente ai 2/3 della posizione maturata nel periodo dal 1/1/2001 e fino alla data di cessazione, risulti superiore alla metà dell'assegno sociale. [6]

SEZIONE 2 - in caso di erogazione della prestazione in forma di RENDITA, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale:

a) sino al 31 dicembre 2000**:** si applicano i criteri della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all'87,5% di dette quote di rendita;

b) dall' 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote:

b.1) rendita riferita ai contributi dedotti**:** assoggettata ad IRPEF progressiva per l'intero importo, utilizzando l'aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L'INPS;

b.2) rendita riferita ai contributi "non dedotti" ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esente da imposta;

b.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

c) a decorrere dall'1^ gennaio 2007: si ripartisce la rendita in ulteriori tre quote:

c.1) rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1);

c.2) rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta;

[6] Cfr art. 5, Circolare Agenzia Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007.

c.3) rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, come descritto al precedente punto 3.1 lettera b.3).

3.4 Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23%, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a FONDENEL o ad altra forma pensionistica complementare (vedi nota 1):

a) anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (per tale fattispecie, vedi Documento sulle anticipazioni paragrafo A);

b) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data.

Nel caso di riscatto immediato per volontà delle parti, che può essere richiesto in presenza della cessazione dell'attività lavorativa per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, scadenza contratto di lavoro a tempo determinato, cambio inquadramento, si applica la fiscalità già descritta (tassazione separata) sino al 31 dicembre 2000 e sul maturato dal 2007 (tassazione definitiva con aliquota del 23%). Per la parte maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica invece la tassazione ordinaria con

applicazione dell'aliquota IRPEF marginale. In tal caso sono applicabili addizionale regionale e comunale e vi è obbligo di dichiarazione dei redditi.

3.5 R.I.T.A.

La Legge di Bilancio per il 2018 (nuovi commi 4 e 4-*bis* dell'art. 11 del d.lgs. n.252/2005) ha introdotto in maniera strutturale, tra le prestazioni anticipate erogabili dai Fondi Pensione, l'istituto della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.).
La base imponibile della R.I.T.A. (commi 4-*ter* e 4-*quater* dell'art. 11 del d.lgs. n.252/2005) è determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione (montanti M1, M2 ed M3). Una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA trova applicazione la tassazione "agevolata" che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007 (M3) ovvero la ritenuta a titolo di imposta del 15% che può arrivare fino 9%, riduzione di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (vedi nota 1 e casi particolari sotto riportati).

CASI PARTICOLARI

- *La verifica dell'aliquota applicabile al montante erogato in forma di RITA, in caso di contestuale iscrizione ad un precedente fondo non riscattato, si cristallizza al momento della richiesta.*
- *Sulla porzione di montante residuo non destinato in RITA la verifica di cui sopra va effettuata nuovamente in sede di successiva richiesta di prestazione.*

È prevista, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva optando per la tassazione ordinaria indicando l'importo della RITA nella dichiarazione dei redditi.

REGIME FISCALE APPLICATO AI BENEFICIARI O EREDI

Decesso durante la contribuzione

In caso di decesso dell'associato durante la fase di contribuzione (cioè, prima dell'erogazione della prestazione pensionistica complementare da parte del Fondo), l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione (art. 14, comma 3, del d.lgs. n.252/2005). Il diritto alla posizione individuale da riscattare, in caso di premorienza, è da intendersi acquisito a titolo proprio (cosiddetto "*iure proprio*") e non già a titolo di successione ("*iure hereditatis*") e tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati a esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell'iscritto (V. Orientamento Covip del 15 luglio 2008). Ne consegue che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione delle imposte di successione (Circ. Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007).

Come evidenziato al precedente punto 3.4) del presente documento, le somme percepite a titolo di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a FONDENEL o ad altra forma pensionistica complementare. In caso di iscrizione contemporanea dell'aderente deceduto a più forme pensionistiche complementari, l'anzianità di partecipazione, ai fini della determinazione dell'aliquota di tassazione, può essere calcolata anche con riguardo al periodo maturato presso una forma pensionistica diversa da quella alla quale è richiesto il riscatto. Per far valere l'anzianità maturata è necessario produrre, ai fini dell'erogazione del riscatto per premorienza, un'attestazione rilasciata da altra forma pensionistica complementare cui l'aderente deceduto era iscritto e dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non sia stata integralmente riscattata. L'erede o il designato dovrebbero richiedere l'attestazione della data di prima adesione del DE CUIUS al fondo più risalente.

Decesso durante il pensionamento

Nel caso in cui il decesso intervenga durante il pensionamento, qualora sia prevista la reversibilità nei confronti di altro soggetto beneficiario, le prestazioni in forma di rendita sono imponibili in capo ai reversionari con le stesse regole già previste in capo al pensionato (cfr. precedenti punti del presente documento). Inoltre, le stesse sono escluse dall'imposta di successione nel caso in cui i reversionari siano anche eredi.

REGIME FISCALE APPLICATO AI NON RESIDENTI

Definizione di NON RESIDENTE

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro **che non sono iscritti** nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I cittadini italiani residenti all'estero sono iscritti nell'**Anagrafe dei residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza** prima dell'espatrio.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare la doppia imposizione, stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l'elenco delle Convenzioni stipulate dall'Italia è riportato sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

A. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati a FONDENEL **non sono** deducibili dal reddito complessivo dell'aderente prodotto in Italia. Infatti, il soggetto NON RESIDENTE che risulta iscritto ad un fondo pensione italiano, quand'anche titolare di redditi imponibili in Italia, – ai sensi dell'art.24 del DPR 917/86 - NON può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo tassabile in Italia, i contributi versati per la previdenza complementare. Pertanto, per i non residenti non si prefigura il cd. "CONTRIBUTO NON DEDOTTO", in quanto si tratta di un onere per il quale la normativa fiscale vigente, esclude la possibilità di portarlo in deduzione dal reddito complessivo prodotto in Italia, salvo deroga prevista dal medesimo articolo del TUIR.

B. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

B.1. Iscritto a FONDENEL e residente in un Paese nei confronti del quale non esiste una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale:

In caso di assenza di convenzione contro la doppia imposizione fiscale, si applica l'art 23, comma 2, lettera b) del TUIR, che considera prodotti in Italia, e quindi ivi tassabili anche se percepiti da **non residenti**, i redditi di cui al comma 1, dell'art. 50 del TUIR, vale a dire le prestazioni pensionistiche di cui al decreto lgs. n.252/2005 e successive modifiche e

integrazioni. Dalla normativa fiscale vigente è attribuita allo Stato italiano la potestà impositiva sulle prestazioni pensionistiche - **sia capitale che rendita** - quando erogate da Fondi Pensione italiani a soggetti NON residenti.

Lo Stato estero di residenza dell'iscritto, sulla base della propria legislazione fiscale, potrà riconoscere un eventuale credito d'imposta.

B.2 Iscritto a FONDENEL e residente in un Paese nei confronti del quale esiste una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale:

Prestazione Previdenziale erogata in forma di RENDITA

Si applica l'articolo della Convenzione secondo il quale *"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".* La potestà impositiva esclusiva pertanto va allo Stato di residenza del percettore, in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b) del TUIR. A tal fine, l'iscritto dovrà allegare alla richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica la documentazione necessaria per comprovare la residenza all'estero (ad es., iscrizione all'AIRE presso il consolato, certificazione di residenza rilasciata dall'autorità competente ecc.).

Prestazione Previdenziale erogata in forma di CAPITALE

Si applica l'articolo della Convenzione secondo il quale "…… *i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato."* Sussiste, pertanto, la potestà impositiva concorrente sia dello Stato di residenza del percettore che dell'Italia, per la parte limitata alla quota parte di prestazione riferibile all'attività esercitata nel territorio dello Stato italiano (lo Stato di residenza potrebbe eventualmente riconoscere un credito d'imposta).